

Panoramica di obblighi e sanzioni per chi è tenuto al documento di regolarità contributiva

Edilizia, Durc a validità ridotta

Lavori privati: la scadenza è di 90 giorni dall'emissione

Pagina a cura
di VITANTONIO LIPPOLIS

Dal 1° gennaio 2015, nei lavori di edilizia privata, la validità del Durc è di 90 giorni (si veda *ItaliaOggi* del 16/1 e del 18/3). È quanto afferma il Ministero del lavoro nella nota n. 3899 del 5 marzo con la quale ha chiarito che il periodo transitorio previsto dall'art. 31, comma 8-sexies della legge n. 98/2013 (che estendeva la validità del documento fino a 120 giorni dalla data di emissione) è terminato il 31/12/2014.

Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail e (con riguardo alle sole imprese appartenenti al settore) della Cassa edile. Questo certificato, oltre che per l'assegnazione di appalti pubblici, è necessario anche per l'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia. Più precisamente l'art. 90, comma 9 del dlgs n. 81/2008 (TuSic) prevede, all'interno dei cantieri temporanei e mobili di appalti pubblici e privati, che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debba, fra l'altro:

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per mezzo dell'acquisizione del relativo Durc nel quale si evidenzia la regolarità contributiva dell'operatore economico;

b) trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi. A quest'ultimo riguardo, in relazione all'intervenuta generalizzazione dell'obbligo di acquisizione d'ufficio di questo certificato da parte di tutte le p.a., è l'amministrazione concedente oggi che, ha l'onere di acquisire d'ufficio il Durc delle imprese impegnate nel cantiere (cfr. Inps circ. n. 98/2012).

A proposito dei soggetti da sottoporre a verifica, ma anche con specifico riferimento alle fasi dell'attività nei cantieri temporanei e mobili nelle quali è necessario acquisire/presentare

Validità temporale del Durc

Tipo di utilizzo	Termine di validità
Contratti pubblici: verifica dell'autodichiarazione	120 gg. dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione
• Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture • Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto	120 gg. dalla data di emissione
Attestazioni Soa e iscrizioni all'albo fornitori	120 gg. dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a Dia o a permesso di costruire
Lavori privati in edilizia	90 gg. dalla data di emissione
• Fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale • Ammissione ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi • Altri usi consentiti dalla legge	120 gg. dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a Dia o a permesso di costruire

Lavori in economia esenti

Il dlgs n. 106/09, modificando l'originario testo dell'art. 90, comma 9 del dlgs n. 81/2008, aveva espunto l'inciso «L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto». Alcuni dubbi, tuttavia, permanevano sulla sussistenza dell'obbligo di verifica della regolarità contributiva per tali lavori. È per questa ragione che il legislatore è nuovamente intervenuto per mezzo dell'art. 31, comma 1-bis, del dl n. 69/2013 col quale ha

definitivamente chiarito che, in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo di richiesta del Durc.

Si sottolinea che nella generica definizione di «impresa» rientrano anche le imprese artigiane costituite dall'unico titolare. Pertanto, affinché il proprietario dell'immobile possa considerarsi esentato dall'obbligo in parola dovrà fare esclusivamente ricorso a maestranze assunte direttamente o a lavoratori autonomi (senza la presenza quindi di alcun tipo di impresa).

Tempi azzerati con la smaterializzazione

L'art. 4 della legge n. 78/2014 prevede che chiunque vi abbia interesse possa verificare «con modalità esclusivamente telematiche» e «in tempo reale» le condizioni di regolarità contributiva di un'impresa. Questa novità è, tuttavia, subordinata all'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero del lavoro col quale saranno definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione.

L'effetto di questa smaterializzazione del Durc farà sì che, a regime, i tempi di verifica della regolarità contributiva

verranno praticamente azzerati. Con l'occasione, come preannunciato anche nella nota ministeriale del 5 marzo u.s., verrà conseguentemente riesaminata la questione della scadenza del certificato.

Alcune perplessità, tuttavia, sorgono circa l'operatività in tempi brevi di questa auspicata novità poiché è stato previsto che la piena integrazione delle banche dati degli istituti, con conseguente riconoscimento reciproco delle informazioni disponibili, avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

il Durc, la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) ha chiarito che:

- L'obbligo di presentazione del Durc riguarda tutte le imprese presenti ed operanti nel cantiere, comprese, naturalmente, le imprese subappaltatrici, quelle di fornitura con posa in opera (o con nolo a caldo);

- il Durc dell'impresa che interviene nel cantiere dovrà essere rilasciato e presentato prima che essa inizi la propria attività o la fase dei lavori affidatale;

- è necessario soltanto all'atto iniziale dell'avvio dei lavori (e non anche per gli eventuali pagamenti intermedi ovvero per la conclusione dei lavori), salvo

quanto previsto da talune legislazioni regionali in materia.

Violazione degli obblighi. In caso di violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'art. 90, comma 9, lett. a), è prevista la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.106,19 a 5.309,73 euro. Poiché si trat-

ta, tuttavia, di un reato di tipo contravvenzionale, esso può essere estinto mediante l'ottemperanza del trasgressore al provvedimento di prescrizione obbligatoria impartito dal personale ispettivo e col pagamento, entro 30 giorni, di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

L'indicazione testuale dell'art. 90, comma 9, lett. c) del TuSic prevede tuttora l'obbligo di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati negli appalti di lavori edili oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro. Come detto, tuttavia, con l'entrata in vigore della legge n. 35/2012, questa disposizione deve ormai ritenersi implicitamente modificata col trasferimento dell'onere di acquisizione d'ufficio del certificato direttamente in capo all'amministrazione concedente. Conseguentemente si ritiene che adesso questa sanzione non sia più contestabile al committente o al responsabile dei lavori.

Validità del Durc. Originariamente non era prevista in una norma primaria la validità temporale del Durc. Difatti gli unici riferimenti al riguardo erano rinvenibili nelle fonti di secondo livello, nella prassi amministrativa ed nella giurisprudenza amministrativa.

A fronte di questa perdurante incertezza riguardante un aspetto cruciale, è stato accolto con estremo favore l'intervento del legislatore che, nell'art. 31, comma 5 della legge n. 98/2013, ha chiarito finalmente che, in linea generale, il Durc vale 120 giorni dalla data di rilascio. La stessa norma, nell'estendere la durata quadrimestrale anche al certificato emesso per i lavori edili svolti dai soggetti privati, ha inspiegabilmente previsto, tuttavia, che in questo specifico ambito il prolungamento di validità fosse temporalmente limitato al 31/12/2014.

Conseguentemente, come ha chiarito anche l'Inps col messaggio n. 1894 del 16/3/2015, per i lavori di edilizia privata dal 1° gennaio 2015 è stata ripristinata la validità trimestrale del Durc (cfr. art. 7 del dm 24/10/2007).